

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **244/1983** (ECLI:IT:COST:1983:244)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **15/07/1983**

Deposito del **25/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12801**

Atti decisi:

N. 244

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Sanzioni per l'inosservanza alle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno ed al divieto di soggiorno) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Notaro Francesco iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, assumendo che detta disposizione, in quanto prevede la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni per la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno e non sancisce l'abrogazione espressa dall'art. 12, primo comma, della stessa l. 1423 cit. - a termini del quale chi contravvenga alle prescrizioni dell'obbligo di soggiorno è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno - contrasti con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: a) perché prevede per la medesima inosservanza (all'obbligo di soggiorno) di cui all'art. 12, primo comma, una pena più grave di quella stabilita da tale ultima norma; b) perché rispetto a questa, prevede una pena più grave per l'inosservanza agli obblighi inerenti al divieto di soggiorno, pur essendo questa misura meno grave dell'obbligo di soggiorno.

Considerato che il citato art. 9, secondo comma, - che è la sola disposizione di cui il giudice a quo si occupa nella motivazione dell'ordinanza di rimessione - disciplina, nel nuovo testo, la medesima materia di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 1423/1956 (inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e che pertanto quest'ultima disposizione - conformemente, del resto, all'avviso espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, 24 marzo 1980, Gangitano) - deve ritenersi tacitamente abrogata per incompatibilità da quella sopravvenuta (art. 15 preleggi);

che conseguentemente la questione, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.